

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Paolo Carminati
Roberto Tassetti

NOTAIO
Francesco Boni

CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Francesco Cortesi

Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti
del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Assegno unico per i figli Lo «stacco» da metà marzo

Contributi. Pagamento degli arretrati per chi fa domanda entro giugno
Importi minimi per chi lo richiede senza Isee o con Isee oltre i 40 mila euro

MARCO CONTI

A partire da metà marzo, alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, arriverà il primo assegno unico universale (Auu) per figli a carico. Verrà addebitato direttamente dall'Inps sul conto corrente indicato nella richiesta che va presentata a decorrere dal primo gennaio di ogni anno. Per le domande presentate entro il prossimo 30 giugno, l'Auu spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.

Il nuovo bonus è attribuito mensilmente, in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità e riguarda tutte le famiglie (dipendenti, autonomi e disoccupati) con figli a carico. L'Auu non concorre alla formazione del reddito complessivo, non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido, è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico ed è compatibile con il Reddito di cittadinanza. Può essere richiesto anche in assenza di Isee o con Isee superiore i 40mila euro, in questi casi saranno corrisposti gli importi minimi.

L'assegno è modulato in modo progressivo e varia da un massimo di 175 euro/mese a figlio a un minimo di 25 euro. Per i nuovi nati dal marzo 2022, l'Auu spetta dal settimo mese di gravidanza. Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati per i nuclei numerosi (dal terzo figlio), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro,

L'assegno unico, gli importi

Chi ne ha diritto

- Lavoratore dipendente pubblico o privato
- Autonomo
- Iscritto alla gestione separata
- Disoccupato o incapiente

Gli importi

175 euro mensili per i figli minorenni che spetta con un Isee del nucleo familiare fino a 15.000 euro. All'aumentare dell'Isee si riduce progressivamente fino a 50 euro mensili.

85 euro mensili per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, con un Isee del nucleo familiare fino a 15.000 euro. All'aumentare dell'Isee si riduce progressivamente fino a 25 euro mensili.

Maggiorazioni per:

- Ciascun figlio successivo al secondo
- Figli non autosufficienti, con disabilità grave e media
- Mamme con meno di 21 anni di età
- Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
- Nuclei familiari con 4 o più figli

Come viene pagato

L'assegno per ogni figlio viene pagato ogni mese, direttamente dall'Inps sul conto corrente indicato sulla domanda.

TORESANI DANIELE

o, figli affetti da disabilità (senza limiti di età). Gli assegni più cospicui riguardano gli Isee fino a 15mila euro. Nel caso dei primi due figli minorenni, 175 euro/mese a figlio; oltre Isee 15mila, l'assegno si riduce gradualmente fino a 50 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Per ogni figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età (a patto che vadano a scuola, facciano tirocinio, servizio civile o siano disoccupati) l'assegno (con Isee fino a 15mila euro) è pari a 85 euro/mese, che decresce fino a 25 euro al crescere dell'Isee pari o superiore a 40.000 euro. Capitolo maggiorazioni. Dal terzo figlio il

plus è di 85 euro mensili; con Isee superiori ai 15mila, si scende sino a 15 euro (Isee pari o superiore a 40mila euro).

Stesse maggiorazioni mensili (indipendentemente dall'Isee) per i figli con disabilità minorenni: 105 euro (non autosufficienti), 95 euro (disabilità grave) e 85 euro (disabilità media). Per i figli con disabilità maggiorenni (entro compimento 21 anni) la maggiorazione è di 80 euro/mese. Per ciascun figlio disabile di età pari o superiore a 21 anni, l'assegno mensile passa da 85 euro (Isee fino a 15mila euro), a 25 euro (Isee pari o superiore a 40mila euro). Maggiorazione di 20 euro/mese per ciascun figlio alle

madri di età inferiore a 21 anni. Con entrambi i genitori al lavoro, maggiorazione per ciascun figlio minore di 30 euro mensili; con Isee superiori ai 15mila euro, l'assegno si riduce gradualmente fino ad annullarsi con un Isee pari o superiore a 40mila euro. Maggiorazione forfettaria (per i primi tre anni) di 100 euro mensili per le famiglie con quattro o più figli e con Isee non superiore a 25mila euro (c.d. clausola di salvaguardia che cesserà dal 1/3/2025).

La domanda può essere presentata: accedendo dal sito dell'Inps (www.inps.it) al servizio «Assegno unico e universale per i figli a carico».

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due strade per presentare le domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sul banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso voglia mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: trovarisposte@eco.bg.it oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.441

Nuda proprietà, quale plusvalenza devo pagare?

Nel 2015 ho acquistato la nuda proprietà di un immobile abitativo e nel febbraio 2021, a seguito del decesso dell'usufruttuario, sono diventato (pieno) proprietario del fabbricato. In caso di vendita dell'immobile ad un prezzo superiore nel 2022 dovrò tassare la relativa plusvalenza?

LETTERA FIRMATA

Il nudo proprietario dell'immobile, a seguito dell'estinzione del diritto di usufrutto, non acquista un nuovo diritto, ma semplicemente consolida la piena proprietà.

A tal proposito, la risoluzione 218/E del 2018 specifica che al fine della tassazione della plusvalenza bisogna verificare la data di acquisto della nuda proprietà a nulla rilevando quindi il momento in cui si è estinto il diritto di usufrutto. Nel caso specifico non si configura il realizzo della plusvalenza, relativamente all'alienazione dell'immobile abitativo, in quanto il fabbricato è presente nel patrimonio del contribuente da più di 5 anni rispetto alla data di vendita.

RISPOSTA N. 3.442

Il valore diverso del terreno edificabile

In data 30.06.2008 ho rivalutato sulla base di una perizia giurata un terreno edificabile; in caso di cessione ad un prezzo inferiore quali sarebbero le conseguenze fiscali.

LETTERA FIRMATA

La situazione prospettata dal lettore è stata oggetto di una recente sentenza della Sezione Unite della Corte di Cassazione (n. 2321 del 31.01.2020) la quale ha analizzato le conseguenze sia da un punto di vista delle imposte dirette che indirette.

In merito alle imposte dirette si ribadisce che gli effetti della rivalutazione sono salvi e che quindi ai fini del calcolo di un'eventuale plusvalenza sarà determinata dalla differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valore risultante dalla perizia; la rivalutazione rimane efficace

se nell'atto di cessione il contribuente, pur indicando un valore inferiore rispetto a quello di perizia, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno, consentendo all'Agenzia delle Entrate il normale svolgimento dell'attività di controllo.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito con la Circolare 1/E/2013, par. 4.1 che nel caso prospettato dal lettore (valore di perizia maggiore del corrispettivo di vendita) non è possibile procedere al rimborso della maggiore imposta sostitutiva versata. Per quanto concerne invece le imposte indirette si segnala che l'Agenzia delle Entrate è legittimata a richiedere il pagamento delle maggiori imposte d'atto, calcolate sul valore del terreno come risultante da perizia. In definitiva secondo la Cassazione, la perizia costituisce il valore minimo di riferimento soltanto come base imponibile per le imposte d'atto.

RISPOSTA N.3.443

L'indennità di maternità con partita Iva

Sono una libera professionista con partita Iva, che ha adottato il regime fiscale agevolato (regime forfettario); nel corso dell'anno 2021 ho percepito l'indennità di maternità che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Tuir, dovrò tassare assieme ai miei compensi professionali in quanto tale indennità equivale ai redditi della stessa categoria. In relazione alla verifica del limite massimo di 65.000 euro ai fini della permanenza nel suddetto regime nell'anno 2022, tale indennità va considerata?

LETTERA FIRMATA

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2020, ha chiarito che l'indennità di maternità percepita dai contribuenti forfettari non concorre alla formazione del plafond di e 65.000 euro ai fini della permanenza nel regime agevolato. Di conseguenza, se per effetto della percezione di tale indennità, si supera il predetto limite, il contribuente potrà comunque, ricorrendo contemporaneamente anche tutte le altre condizioni, continuare ad applicare tale regime.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

Notaio

RISPOSTA N. 3.444

La casa costruita sul terreno del fidanzato

Il mio fidanzato ha un terreno di proprietà e stiamo per iniziare a costruire la nostra futura casa; dato che questa verrà pagata da entrambi ed anche il mutuo che abbiamo chiesto per costruirla verrà cointestato, come posso far sì che anche io abbia la proprietà di una porzione di casa? Inoltre, finita la costruzione della casa si dovrà eseguire il rogito?

– LETTERA FIRMATA

Il principio dell’accessione sancito dall’art.934 del C.C. prevede che la proprietà delle costruzioni spetta a chi è proprietario del terreno sul quale vengono realizzate. Per raggiungere il risultato della cointestazione della casa ha due possibilità: cointestare preventivamente l’area, in modo che automaticamente la costruzione sarà di entrambi, oppure acquistare la quota indivisa della casa a lavori finiti. La prima soluzione si lascia preferire per diverse ragioni, non ultimo il fatto che il valore dell’area è presumibilmente inferiore al valore dell’edificio; quindi, la cessione darà luogo ad una minore imposizione tributaria. Se invece Lei aspira alla proprietà esclusiva solo di una porzione dell’edificio, la prima

soluzione dovrà essere accompagnata dalla divisione del bene futuro (edificio prima della costruzione), da individuare in base al progetto.

RISPOSTA N. 3.445

Vincolo donazione su una casa che vorremmo vendere

Ero intestatario di un appartamento che ho donato a mio padre. Per ragioni economiche ora vorremmo venderlo, ma visto che ci dicono sia vincolante il fatto di averlo ricevuto in donazione (esistono altri eredi oltre me), vorremmo valutare di fare una rinuncia alla donazione per tornarne in possesso senza alcun vincolo. È possibile?

– LETTERA FIRMATA

I problemi legati alla circolazione dei beni di provenienza donativa (che si traducono nella soggezione al rischio dell’azione di restituzione dopo la morte del donante da parte degli eredi legittimari lesi) possono essere superati con diverse strategie, le più comuni delle quali sono: la stipula di polizze assicurative ad hoc, che garantiscono gli acquirenti rispetto all’eventualità che vengano convenuti per la restituzione; oppure la risoluzione della donazione, ripristinando di fatto la situazione originaria. La prima soluzione è la più semplice e conveniente, infatti diverse Compagnie

hanno sviluppato prodotti assicurativi specifici e poco onerosi, mentre la seconda soluzione presuppone che non siano stati costituiti diritti di terzi sul bene che è stato oggetto di donazione, perché non è possibile «smontare» una situazione rispetto alla quale altri soggetti hanno maturato diritti.

RISPOSTA N.3.446

Come si divide l'eredità paterna Si può rinunciare?

Vorrei sapere in che parti si divide l'eredità di mio papà considerando che siamo tre sorelle e la mamma è ancora in vita benché in casa di riposo. Sarebbe possibile rinunciare all'eredità in favore della mamma per garantirle le risorse per la casa di riposo? Dobbiamo essere tutti d'accordo?

– LETTERA FIRMATA

Quando il soggetto deceduto lascia a sé superstiti il coniuge e diversi figli, l’eredità si devolve in ragione di 1/3 a favore del coniuge e per 2/3 a favore dei figli. Ogni singolo erede è libero di rinunciare autonomamente all’eredità, ma la rinuncia di uno di accresce a favore di tutti gli altri e non a favore di uno solo di essi. In altri termini, non si rinuncia «a favore di qualcuno», ma si rinuncia rifiutando la chiamata ereditaria. La rinuncia a favore di uno specifico soggetto realizza una cessione

dei beni ereditari: diversi sono i presupposti, la forma e la tassazione: come un normale trasferimento.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.447

Richiesta congedo straordinario per un’assistenza

Vorrei richiedere il congedo straordinario all’Inps per assistere mio fratello affetto da grave disabilità, con quale preavviso lo devo comunicare al datore di lavoro?

– LETTERA FIRMATO

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare la richiesta deve essere presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato, il quale poi emetterà il provvedimento in genere entro 30 giorni.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.448

Ricorso contro condòmino: chi paga le spese?

Due anni fa il condominio ha

fatto ricorso contro un condomino che parcheggiava l'auto nel cortile malgrado i molteplici inviti scritti dell'amministratore. Come si dividono ora le spese per il legale e per il Tribunale ?

– LETTERA FIRMATA

Nel caso in cui sorgano controversie tra il condominio e i singoli condomini, l’unità condominiale, intesa come i legami di interessi che legano i condomini tra loro, viene in questo caso scissa limitatamente al particolare oggetto della lite. Si hanno così due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra di loro, con la conseguenza che per quanto riguarda le spese di giudizio la parte soccombente, secondo i principi di diritto processuale, deve essere condannata a pagarle, se il giudice non ritiene di compensarle, e nella misura in cui il magistrato le liquida. Se vi sono maggiori spese erogate dal condominio oltre a quelle liquidate dal giudice, queste rimangono a carico del condominio. Peraltro è ritenuta nulla la deliberazione che ponga a totale carico di un condomino le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui in mancanza di sentenza che sancisca la soccombenza.

RISPOSTA N. 3.449

Vecchia cisterna da rimuovere: come procedere?

Nel giardino del nostro condominio c'è la calotta superiore della vecchia cisterna del gasolio. Vorremmo toglierla per consentire ai nostri bambini di giocare in tutto il giardino. Cosa possiamo fare ?

– LETTERA FIRMATA

La rimozione di un serbatoio interrato risponde a normativa in tema di tutela dell’ambiente e dei lavoratori interessati. Si definisce serbatoio “interrato” un contenitore di stoccaggio di cui non sia direttamente e visibilmente ispezionabile la totalità della superficie esterna. È questa infatti la condizione che, in caso di perdite, comporta un reale rischio per l’ambiente, indipendentemente dal fatto che il serbatoio si trovi interamente o meno sotto il piano di campagna. La sua messa in sicurezza comporta operazioni da attuarsi per eliminare il rischio di sversamento di prodotti nel suolo e l’instaurarsi di condizioni di infiammabilità del liquido o di vapori all’interno del serbatoio. Rimando a tal proposito alla guida messa a punto da Arpa-Lombardia (l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) “Linee Guida sui serbatoi interrati”, facilmente reperibile in rete e di agevole consultazione. Trattasi di opere di manutenzione straordinaria, soggette ad approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valor dell’edificio.

Borsa

FTSE Mib 27.483,28 -0,74%
FTSE All Share 29.935,73 -0,84%
Dax Francoforte 15.772,56 -1,01%
Cac 40 Parigi 7.133,83 -0,94%

Ftse 100 Londra 7.563,55 -0,63%
Dow Jones 35.369,39 -1,51%
Nasdaq 14.506,90 -2,60%
Nikkei Tokyo 28.257,25 -0,27%

Spread Btp-Bund 133,68 1,26%
Euro-Dollaro 1,1367 -0,32%
Euro-Sterlina 0,8367 0,12%
Euro-Yen 130,3900 -0,19%

Petrolio WTI 84,79 0,80%
Oro Fino (euro/gr) 51,40 0,28%
Argento 23,02 -0,37%
Euribor (360) 3m -0,560 diff: 0,008

AZIONI	PREZZO CHius.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
A				
Abitare In	7900	1,28	210	-4,47
Accea	17.230	-2,55	3669	-8,16
Accim-Agam	2.370	-2,87	468	-4,05
Adidas ag	259.000	2,66	54187	2,25
Adv Micro Devices	118.700	-0,29	112383	-9,20
Aedes	0,175	2,94	46	2,94
Aeffe	2.565	-4,11	75	-7,07
Aegon	5.030	-0,16	294	14,40
Aeroporto Marconi Bo.	9.200	-1,08	332	4,55
Ageas	44.220	-2,68	103990	-2,53
Ahold Del.	30.175	-1,28	3597	-0,54
Air France-Klm	4.153	-1,12	1780	8,60
Air Liquide	154.420	-0,76	53350	0,59
Airbus	116.180	-1,38	89770	3,11
Alenion	26.850	-1,29	1456	-9,14
Algowatt	0,406	-0,73	18	18,37
Alkemy	21.300	-1,84	121	-6,17
Allianz	225.950	-0,44	10259	10,27
Alphabet cl A	2.394.500	-1,78	713669	-7,73
Alphabet Classe C	2.411.500	-1,61	842769	-6,95
Amazon	2.789.500	-1,92	1344182	-7,19
AmbientheSis	1.165	7,37	108	1,75
Amgen	205.200	2,06	149729	15,81
Amplifon	39.950	-2,25	9044	-1,58
Anheuser-Busch	59.350	0,24	95449	11,88
Anna Holding	4.593	-2,38	1679	-2,28
Antares V	11.800	-0,84	816	-0,84
Apple	150.640	-0,72	778090	-5,26
Aquafil	7.380	-3,66	316	-3,66
Ariston Holding	11.260	-0,79	1174	10,15
Ascopiave	3.490	-1,55	818	0,58
ASML Holding	642.000	-2,34	278200	-9,45
Atlantia	17.240	0,00	14237	-1,23
Autogrill	66.670	-0,83	2568	6,79
Autos Meridionali	26.500	-3,28	116	-5,02
Avio	11.560	-2,69	305	-1,20
Axa	28.620	0,09	59792	8,61
Azimut	25.750	-1,76	3689	4,34
Aza	1.637	-1,44	5130	-4,80

B				
B Carige	0,770	0,51	582	2,54
B Carige Rsp	50.500.000	0,00	1	0,00
B Desio e Brianza	3.150	1,61	423	4,30
B Ifis	17.830	-3,36	999	4,45
B Immobiliare	0,035	-3,02	82	7,95
B Maschi Siena	0,910	-1,02	912	2,04
B P di Sondrio	3.828	-3,04	1746	-3,52
B Profilo	0,213	0,00	144	0,47
B Sistema	2,080	-0,95	167	-1,19
Banca Generali	36.700	-2,68	4288	-5,29
Banco Bpm	2.813	-1,54	462	6,55
Banco Santander	3.148	-0,57	50797	7,07
Basif	68.070	-0,21	62837	9,97
Basinet	56.630	-2,60	343	-2,09
Bastogi	0,730	-0,54	90	-1,62
Bayer	52.070	-1,38	39799	10,54
B&B Biotech	66.800	-3,19	3701	-10,22
BBVA	5,758	0,42	38394	9,80
B&C Speakers	13.250	0,38	146	-3,99
Bca Finnat	0,268	-0,74	97	0,75
Bca Mediolanum	8,858	-2,36	6574	2,05
Bce	2.540	-1,36	343	-8,30
Beghelli	0,472	-1,67	94	6,55
Bersdorff AG	90.400	0,00	22781	0,02
B.F.	3.600	-0,28	673	-2,17
Bff Bank	6,945	-2,25	1287	-2,05
Bianchi Industrie	0,269	-0,37	42	0,10
Biancamano	0,182	0,00	6	-1,00
Blesse	23.240	-2,84	637	-4,83
Bioera	0,101	-0,49	3	0,00

AZIONI	PREZZO CHius.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
Bmw	98.900	0,01	59537	11,80
Bnp Paribas	66.250	0,38	60426	8,89
Borghesia	0,770	4,62	37	23,79
Bper Banca	1.936	0,00	2736	6,20
Brembo	12.270	-0,23	4097	-2,08
Brioschi	0,092	0,22	73	1,99
Brunello Cucinelli	53.950	-2,97	3669	-11,12
Buzzi Unicem	19.280	-2,55	3714	1,61
C				
Cairo Communication	2.030	-2,87	273	-0,49
Caleffi	1.540	-1,28	24	5,48
Calligone	3.780	-0,53	454	-4,30
Calligone Editore	1.110	-0,89	139	-1,33
Campari	11.330	-1,90	13161	-11,86
Carel Industries	24.350	-3,18	2435	-8,46
Carrefour	17.650	-1,04	12442	-10,38
Cattolica Ass	5,730	-0,69	1308	-1,04
Cellulafinle	4.240	-0,93	93	-1,17
Cembre	32.700	-2,39	556	-4,39
Centimor Holding	8.120	-2,75	1292	3,10
Central del Latte d'Italia	3.450	0,88	48	0,00
Cerved Group	0,200	0,00	1992	-0,78
Chi	0,004	0,00	7	0,00
Cia	0,073	-1,35	7	8,96
Cir	0,458	-1,50	586	-2,45
Class Editori	0,087	0,69	15	0,93
Cnh Industrial	14.420	-1,37	19675	-2,87
Coima Res	7.360	-0,67	266	-1,60
Commerzbank	7.386	0,00	9250	9,81
Conafi	0,518	-0,38	19	-15,36
Continental AG	95.450	-0,49	19091	2,36
Covivio	75.900	-1,09	7179	4,86
Credem	6.100	-2,09	2082	4,81
Credit Agricole	13.606	-1,15	30292	7,90
Csp International	0,380	-0,52	13	0,80

D				
Daimler	74.830	1,22	72179	8,69
D'Amico	0,094	-0,53	117	-0,21
Danieli & C	25.800	-3,73	1055	-4,62
Danieli & C Rsp	17.240	-3,15	697	-2,33
Danone	57.580	-0,50	29585	4,81
Datacolor	14.200	-1,39	830	-7,19
Dea Capital	1.312	-1,20	348	0,15
DeLonghi	28.000	-1,20	4275	-11,17
Deutsche Bank	11.960	-0,35	6827	8,53
Deutsche Borse AG	156.200	0,00	30147	6,04
Deutsche Lufthansa AG	7.149	-0,71	3321	16,00
Deutsche Post AG	53.220	-1,97	694543	-6,37
Deutsche Telekom	15.930	-0,34	69432	-2,47
Diasorin	143.350	-3,31	8020	-14,39
Digital Bros	29.160	2,03	416	-2,54
doValue	7.910	-2,59	633	-5,72
E				
Edison Rsp	1.580	0,64	173	6,76
Ems	0,212	13,49	9	61,83
El En	13.980	-3,85	1116	-10,27
Elica	3.460	0,29	219	-5,08
Emak	1.936	-3,68	317	-8,46
Enav	4.148	0,10	2247	5,55
Enel	6,811	-0,76	69245	-3,34
Enervit	3,680	-2,65	66	-4,17
Engie	13.694	-1,18	30040	4,82
Eni	13.670	0,44	47846	8,59
Enp	12.220	-0,36	24452	0,02
E.ON	0,018	-2,70	7	-10,89
Equita Group	2.780	-1,56	190	-0,79
Erg	25.620	1,51	3851	-9,92
Espornet	12.300	-1,20	626	-4,65
EssilorLuxottica	175.820	-1,41	38339	-4,96
Eurofeds	1.720	-0,58	39	-4,18
Eurotech	5,080	-0,88	180	0,40
Evonik Industries AG	29.300	0,79	13654	3,13

AZIONI	PREZZO CHius.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
Exor	77.260	-0,87	18620	-2,15
Exprovia	2.090	-1,88	108	-5,86
F				
Falck Renewables	8,705	0,00	2537	0,52
Faurecia	44.160	-1,14	6095	7,50
Ferrari	209.000	-2,11	40530	-8,13
Fidia	1.945	-0,26	10	1,83
Fila	3.355	-2,61	241	-0,74
Fincantieri	9,900	-1,25	408	-2,26
Fine Foods Pharma Ntm	0,938	0,34	1016	-0,91
FinecoBank	13.950	-1,76	308	-9,42
Fnm	15.520	-2,39	9466	0,55
Fonit	0,615	0,65	267	0,16
Fresenius M Care AG	60.980	0,49	18679	4,38
Fresenius SE & Co. KGaA	37.450	0,31	20438	8,55
Fulxis	0,978	-0,61	11	-6,41
G				
Gabetti	1.942	0,94	117	-1,42
Galofalo Health Care	4.990	-0,99	450	-9,27
Gas Plus	3.320	0,30	149	-1,19
Gefran	10.650	-1,39	153	-5,33
Generali	18.855	1,48	29811	1,21
Geox	1.034	-0,19	268	-3,36
Gequity	0,027	-2,13	3	0,00
Giorgio group	1,728	-2,04	36	5,62
Gilead Sciences	62.400	-0,67	81490	-3,87
Global Credit	15.200	-4,40	278	-6,75
Gvs	9.830	-2,87	1720	-6,82

H				
Heidelberg Cement AG	65.220	0,09	12229	6,46
Henkel KGaA Vz	80.160	-0,30	14082	12,17
Hera	3.474	-0,91	5175	-5,11
I				
I Grandi Viaggi	1,005	-0,50	48	2,97
Iberdrola	10.000	-0,65	63976	4,12
Igd	4,185	-0,48	462	8,42
Il Sole 24 Ore	0,510	-1,54	29	0,39